



Palermo, li 20 agosto 2009

Ai Signori Clienti

Loro indirizzi

Oggetto: regolarizzazione Colf e Badanti.

La procedura che consente l'emersione dal lavoro irregolare di cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari impiegati come collaboratori domestici o nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie sarà attiva nel periodo dal 1° al 30 settembre 2009.

Soggetti per i quali è possibile presentare la dichiarazione

La dichiarazione può essere presentata per i lavoratori che al 30 giugno 2009 erano impiegati irregolarmente da almeno 3 mesi.

Datori di lavoro che potranno effettuare la dichiarazione di emersione

- cittadini italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, residenti in Italia;
- cittadini extracomunitari in possesso di titolo di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario.

Lavoratori per i quali sarà possibile presentare la dichiarazione di emersione:

- cittadini italiani;
- cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea;
- cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di validità, che consente attività di lavoro subordinato;
- cittadini extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale.

Lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno o in possesso di un permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato

Nel caso di emersione di lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno o in possesso di un permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, ciascun nucleo familiare potrà presentare dichiarazione al massimo per un lavoratore addetto al bisogno familiare e due lavoratori addetti all'assistenza di persona non autosufficiente.

Dovrà essere presentata certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, attestante la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per cui si chiede assistenza. In alternativa, se è già stato accertato lo stato di invalidità, è possibile esibire la relativa attestazione della Commissione medica, qualora indichi lo stato di non autosufficienza.

Importo del contributo

L'importo del contributo a carico del datore di lavoro è stabilito in misura forfetaria in euro 500 per ciascun lavoratore.

Versamento del contributo

Il datore di lavoro deve provvedere al pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore prima di presentare la dichiarazione di emersione.

Il pagamento deve essere effettuato, a partire dal 21 agosto 2009, presso sportelli bancari, uffici postali o con modalità on line, attraverso il Modello F24, reperibile, anche, presso gli sportelli bancari o postali e sui siti web dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno e dell'Inps.

Tale modello F24 è stato predisposto appositamente per questa procedura e pertanto è l'unico a potere essere utilizzato. Deve essere compilato riportando con esattezza, oltre ai dati del datore di lavoro, anche quelli anagrafici e gli estremi del passaporto del lavoratore.

La coincidenza di questi dati con quelli riportati nella domanda e nei documenti di identità sarà verificata presso lo Sportello Unico all'atto della convocazione.



Presentazione della domanda

- a) Lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno che consente attività di lavoro subordinato e in corso di validità.

Per tali lavoratori la dichiarazione di emersione deve essere presentata all'Inps, utilizzando il Modello LD-EM2009, predisposto dall'Inps.

La dichiarazione ha efficacia di comunicazione obbligatoria e sarà trasmessa ai Servizi competenti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, all'Inail, nonché ai Servizi regionali.

- b) Lavoratori extracomunitari privi del titolo di soggiorno o in possesso di un permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Per tali lavoratori la domanda va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente in via telematica, attraverso il sito internet del Ministero dell'Interno entro il 30 settembre 2009.

Non ci sono graduatorie a tempo né quote di ingresso, quindi tutte le domande prevenute entro il 30 settembre avranno le stesse possibilità di ammissione.

Inoltrato il modulo, il sistema informatico invierà una e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica dell'utente che ha effettuato la richiesta.

La data effettiva della dichiarazione sarà quella indicata nella e-mail. La ricevuta sarà disponibile entro 72 ore all'interno del sito nell'area "elenco domande inviate" e potrà essere stampata successivamente alla ricezione della e-mail di conferma.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare una copia della ricevuta al lavoratore per attestare l'avvenuta presentazione della domanda di emersione.

Verifica dell'ammissibilità delle domande

Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello unico per l'immigrazione riceverà le domande.

Verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura, convocherà le parti.

Dopo la verifica della veridicità delle dichiarazioni (esibizione dei documenti di riconoscimento delle parti, del mod. F24 di pagamento, della documentazione reddituale del datore, dell'eventuale certificazione sanitaria di non autosufficienza) e della correttezza degli elementi relativi al rapporto di lavoro (bozza di contratto, orario di lavoro, retribuzione, inquadramento), le parti procederanno alla stipula del contratto di soggiorno ed il lavoratore presenterà la richiesta di permesso di soggiorno, con contestuale rilascio del codice fiscale.

Entro 24 ore dalla stipula del permesso di soggiorno il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS.

Effetti giuridici

Dall'entrata in vigore della legge e fino alla conclusione del procedimento volto all'emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale nonché delle norme relative all'impiego di lavoratori di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

1. Per i lavoratori italiani, comunitari e extracomunitari muniti di permesso di soggiorno per lavoro subordinato in corso di validità:

L'iscrizione del rapporto di lavoro all'INPS comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'impiego di lavoratori di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

- 2.

Per i lavoratori extracomunitari comunque presenti sul territorio nazionale:

La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS ed alla successiva iscrizione del rapporto di lavoro, nonché il rilascio del permesso di soggiorno comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all'impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Cordialità

